

Risposta n. 527

OGGETTO: Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La presente istanza di interpello si riferisce ad un'operazione di fusione mediante incorporazione che coinvolge le seguenti società:

- **Alfa Srl** (denominata precedentemente (...), società incorporante, d'ora in poi anche definita 'Alfa'), la quale ha come oggetto sociale la conduzione di centri fitness e il commercio delle relative attrezzature oltre che di articoli sportivi, alimenti e bevande per sportivi, di prodotti tessili di ogni genere e di maglierie in particolare, nonché la riparazione e manutenzione di essi. L'attività principale della società riguarda la prestazione di servizi a favore delle altre tre società sotto elencate.

- **Beta Srl** (denominata precedentemente (...) Srl, società incorporanda, d'ora in poi anche definita 'Beta'), la quale ha come oggetto sociale la conduzione di centri fitness e il commercio delle relative attrezzature oltre che di articoli sportivi, alimenti e bevande per sportivi, di prodotti tessili di ogni genere e di maglierie in particolare, nonché la riparazione e manutenzione di essi. L'attività principale della società

riguarda la gestione di un centro di fitness situato in (...).

- **Gamma Srl** (denominata precedentemente (...) Srl, società incorporanda, d'ora in poi anche definita "Gamma"), la quale ha come oggetto sociale la conduzione di centri fitness e il commercio delle relative attrezzature oltre che di articoli sportivi, alimenti e bevande per sportivi, di prodotti tessili di ogni genere e di maglierie in particolare, nonché la riparazione e manutenzione di essi. L'attività principale della società riguarda la gestione di un centro di fitness situato in (...).

- **Delta Srl** (denominata precedentemente (...) Srl, società incorporanda, d'ora in poi anche definita "Delta"), la quale ha come oggetto sociale la conduzione di centri fitness e il commercio delle relative attrezzature oltre che di articoli sportivi, alimenti e bevande per sportivi, di prodotti tessili di ogni genere e di maglierie in particolare, nonché la riparazione e manutenzione di essi. L'attività principale della società riguarda la gestione di un centro di fitness situato in (...).

La società Alfa Srl è stata costituita in data 23 ottobre 2007, mentre le altre società, rispettivamente, in data 5 ottobre 2009 (Beta), in data 12 marzo 2012 (Gamma) e in data 3 agosto 2010 (Delta).

In data 28 marzo 2019, il 100% delle quote sociali delle quattro società sopra indicate è stato ceduto dalla Epsilon, con sede a Monaco (Germania), alla società Zeta, con sede a Kitzbühel (Austria).

Il contratto di compravendita delle quote delle società sopra elencate prevedeva un prezzo complessivo di 2.500.000 euro così articolato:

- euro 160.000,00 per le quote sociali della Alfa;
- euro 610.000,00 per le quote sociali della Beta;
- euro 830.000,00 per le quote sociali delle Gamma;
- euro 900.000,00 per le quote sociali delle Delta.

A pagina 10 dell'istanza il contribuente dichiara: "*Il suddetto prezzo di cessione rappresenta il prezzo di mercato delle quote compravendute, considerato che il soggetto cedente e il soggetto acquirente sono del tutto indipendenti*".

Con documentazione integrativa del 25 ottobre 2019 l'istante, sulla base delle risultanze di una perizia di stima, ha dichiarato che:

- il valore economico della Alfa alla data di cessione del 100% delle quote è di 184.270,00;
- il valore economico della Beta alla data di cessione del 100% delle quote è di 613.704,00;
- il valore economico della Gamma alla data di cessione del 100% delle quote è di 827.458,00;
- il valore economico della Delta alla data di cessione del 100% delle quote è di 912.210,00.

Dalle perizie di stima in allegato, cui si rinvia, risulta che il valore economico delle società sopra elencate è stato determinato in base al metodo reddituale puro. In particolare, per la determinazione del valore in commento si è applicata la formula della rendita limitata, considerando un periodo di 9 anni (per la società Beta e Alfa srl), un periodo di 8 anni (per la società Gamma srl) e un periodo di 7 anni per la società Delta srl.

Il progetto di fusione, approvato dall'organo amministrativo in data 8 aprile 2019, deliberato dall'assemblea dei soci dalle diverse società il 12 settembre 2019, prevede di incorporare le società Beta, Gamma e Delta (incorporande) nella società Alfa (incorporante).

La fusione prevista per il mese di novembre 2019, come dichiarato dall'istante, è finalizzata alla riduzione delle spese di gestione, amministrative ecc., a rafforzare la solidità patrimoniale e finanziaria delle quattro società coinvolte e a consentire un'unica strategia sul piano del marketing, del personale, dell'approvvigionamento e della gestione delle attrezzature nei vari centri di fitness.

Ciò premesso, la società incorporante, ai fini del riporto delle perdite fiscali della stessa società incorporante e delle altre società incorporate, con l'istanza in esame, chiede la disapplicazione disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR.

Il totale delle perdite fiscali, alla data del 31 dicembre 2018, per le quali si chiede la disapplicazione e, quindi, il riporto sono così articolate:

- perdite fiscali di Alfa srl (incorporante): euro 347.606;
- perdite fiscali di Beta srl (incorporata): euro 893.285;
- perdite fiscali di Gamma srl (incorporata): euro 842.285;
- perdite fiscali di Delta srl (incorporata): euro 101.391.

Gli esiti del test di vitalità e del limite del patrimonio netto di cui al comma 7 dell'articolo 172 del Tuir, con riferimento alle quattro società in esame, sono nel prosieguo sinteticamente rappresentati.

Test di vitalità - Articolo 172, comma 7, del TUIR

Come da tabella riportata in istanza e nella documentazione integrativa, l'istante dichiara che le quattro società coinvolte nell'operazione di fusione superano i requisiti di vitalità prescritti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR con riferimento al periodo precedente alla delibera di fusione (2018) e con riguardo alla frazione di esercizio 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019 annualizzato al 31 dicembre 2019. L'istante dichiara che l'importo annualizzato relativo all'esercizio 2019 è stato calcolato con la formula: Saldo al 31.08.2019 diviso 8 e moltiplicato per 12.

Limite del Patrimonio Netto - articolo 172, comma 7, del TUIR

Verificata la vitalità delle quattro società partecipanti all'operazione di fusione, il limite alla riportabilità delle perdite ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del TUIR è dato dall'ammontare del patrimonio netto della società (cui la perdita fiscale si riferisce) quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi dalla data cui si riferisce la situazione.

L'istante rappresenta che il limite del patrimonio netto non è superato per le società Alfa srl, Beta srl e Gamma srl, in quanto le perdite fiscali riportabili sono superiori al relativo patrimonio netto come sopra determinato.

Con riferimento alla società Delta srl, con documentazione integrativa del 25 ottobre 2019, l'istante dichiara che: "*Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è maggiore delle perdite fiscali riportabili al 31 dicembre 2018 e pertanto supera il limite del previsto dall'articolo 7, comma 7, DPR 917/86 (più correttamente dell'articolo 172, comma 7, del TUIR)*". Sulla base di detta precisazione, considerato che, così come rappresentato dall'istante, la società Delta srl supera i test di vitalità e il limite del Patrimonio netto, si dichiara l'inammissibilità dell'istanza di disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del TUIR relativamente a detta posizione fiscale.

Con riferimento, invece, alle altre tre società partecipanti all'operazione di fusione, si riporta quanto segue.

Sulla base delle dichiarazioni di parte, il valore economico delle società Alfa, Beta e Gamma all'atto della fusione è sostanzialmente equivalente al prezzo concordato tra le parti all'atto della cessione delle quote, ma inferiore all'entità delle rispettive perdite fiscali riportabili:

Società	perdite riport. 31-12-2018	val. econ. atto fusione	prezzo cessione quote
Alfa srl	347.606	184.270	160.000
Beta srl	893.285	613.704	610.000
Gamma srl	842.285	827.458	830.000

Tutto ciò rappresentato, l'istante chiede la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR con riferimento alle società Alfa (incorporante), Beta srl e Gamma srl e, quindi, il riporto delle relative perdite fiscali in capo all'incorporante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Preliminarmente l'istante rappresenta che la fusione intende perseguire i seguenti scopi economici e finanziari:

1) economia di scala: si rappresenta che la fusione determinerà un aumento dell'efficienza nella gestione dei centri di fitness, la riduzione dei costi di marketing, di amministrazione e di consulenza, il contenimento dei costi dei sistemi informatici e gestionali, la diminuzione dei costi bancari e finanziari;

2) miglioramento della gestione di approvvigionamento: si sostiene che la fusione consentirà l'accentramento dell'acquisto e della gestione delle attrezzature impiegate nei vari centri di fitness e l'ottenimento di prezzi e condizioni migliori nell'acquisto;

3) perseguimento di una strategia comune di marketing: si ritiene che, a seguito della fusione, sarà possibile sviluppare un piano di marketing comune per tutti i centri di fitness per promuovere i servizi offerti alla clientela, aumentare il numero degli abbonati e fidelizzare la clientela;

4) finanziamenti: l'istante afferma che il rafforzamento patrimoniale dell'unica società risultante dall'operazione consentirà l'accesso ai finanziamenti necessari allo sviluppo dei centri fitness già esistenti e il perseguimento di una strategia di espansione sul mercato italiano;

5) patrimonio netto: il contribuente dichiara che lo scopo della fusione è il rafforzamento del patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione stessa.

L'operazione di fusione descritta, ad opinione dell'istante, risponde a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa e alla continuazione dell'attività dell'impresa a condizioni migliori.

Il piano strategico di marketing, elaborato per il futuro sviluppo della società, prevede l'apertura di 17 nuove strutture nei vari centri urbani nelle regioni settentrionali.

L'istante prevede, altresì, di poter registrare un incremento del fatturato dei centri già esistenti. In particolare, per il centro fitness gestito attualmente dalla Beta è

previsto un fatturato complessivo di 4,4 mio e un Ebitda di ca. euro 1,2; per quello gestito dalla Gamma un fatturato complessivo di ca. euro 1.8 mio e un Ebitda di ca 1,1 mio e per il centro fitness gestito dalla Delta è programmato un fatturato complessivo di ca. euro 5,9 e un ebitda di ca euro 1.8 mio.

Questo dimostra, ad avviso dell'istante, che le perdite fiscali generate dalle singole società negli esercizi precedenti possono essere compensate con i risultati positivi previsti dai singoli centri di fitness che continuano ad essere operativi. Una compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali pregresse è, ad avviso dell'istante, esclusa.

Con riferimento, poi, alla disapplicazione dei limiti posti al riporto delle perdite previsto dal comma 7 dell'articolo 172, l'istante rileva quanto segue.

Il test di vitalità, parametro previsto dalla disposizione normativa sopra citata ai fini dell'individuazione di una operatività aziendale, risulta superato subordinatamente alla condizione che dal conto economico della società cui le perdite sono riferibili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata (p.i. 2018), risulti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 2425 del codice civile e un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2016-2017). L'istante dichiara che per tutte le società partecipanti all'operazione di fusione, l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 2425 del codice civile e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi con riferimento all'anno 2018 sono superiori del 40% a quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Il superamento dei parametri sopra esposti è garantito anche durante l'esercizio 2019.

Con riferimento al limite del patrimonio netto, l'istante precisa che con lo stesso il legislatore intende colpire quelle situazioni in cui, in assenza della fusione, la società non genererebbe redditi sufficienti a utilizzare le proprie perdite in compensazione, preoccupandosi che la fusione diventi strumento per estendere artificialmente quel

diritto che ordinariamente spetta solo alla società che le ha prodotte.

Ad avviso dell'istante, la cautela prevista dalla disposizione normativa non ha ragion d'essere nel caso in esame in quanto *"il prezzo di cessione che la Zeta ha pagato per acquistare le quote sociali delle società in esame supera ampiamente il valore complessivo del patrimonio netto di tali società"*.

In particolare, il prezzo di cessione complessivo tra soggetti indipendenti è stato di 2.500.000 euro, mentre il patrimonio netto complessivo delle quattro società, al 31 dicembre 2018, ammontava a euro 195.431. Ciò prova, ad avviso dell'istante, che non si tratta di società prive di contenuto, ma di soggetti operanti e virtuosi.

L'istante evidenzia altresì che il prezzo di cessione pagato da Zeta è di gran lunga superiore al "risparmio fiscale" che si otterrebbe compensando le perdite riportabili con la base imponibile futura.

La società ritiene, pertanto, che esistono solide ragioni per la disapplicazione della previsione di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi condotta nel presente parere ogni valutazione o apprezzamento in merito ai valori (contabili, fiscali ed economici) riportati dalla società nell'istanza, nella documentazione integrativa e nei vari allegati, ivi compresi i valori di compravendita delle quote societarie, nonché la corretta determinazione e quantificazione delle perdite fiscali prodotte dalla società partecipanti all'operazione di fusioni e in relazione alle quali la società incorporante chiede il riporto.

Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione dei valori, ivi compresi quelli di compravendita delle quote societarie,

e delle poste fiscali indicati in istanza e nella documentazione integrativa e alla corretta applicazione della disciplina fiscale.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che non è oggetto della presente risposta la liceità, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, dell'operazione societaria rappresentata.

Per le ragioni che si andranno ad esporre, la scrivente fornisce parere favorevole alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR.

In materia di fusioni, l'articolo 172, comma 7, del TUIR, prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione:

1. per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa;

2. allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

La *ratio* delle limitazioni poste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR è di contrastare il c.d. "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime

condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (cfr. la circolare del 9 marzo 2010, n. 9/E).

In proposito, si ricorda che la disposizione in esame richiede che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono (cfr. risoluzione n. 116/E del 24 ottobre 2006, risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 e la citata circolare n. 9/E del 2010).

In un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata (cfr. la citata risoluzione n. 143/E del 2008).

Con riferimento alla posizione della società incorporante (Alfa srl) e delle società incorporate (Beta srl e Gamma srl), l'applicazione della disposizione normativa in esame non consentirebbe il riporto delle perdite fiscali pregresse, atteso che le tre società citate, pur soddisfacendo i requisiti di "vitalità economica" previsti dal comma 7 dell'articolo 172 sopra citato, non rispettano il "limite patrimoniale" sancito dalla stessa disposizione normativa.

Più in particolare, come si evince dai prospetti riportati dal contribuente, i c.d. "indici di vitalità" risultano rispettati relativamente all'esercizio antecedente quello di efficacia giuridica della fusione e al periodo "interinale", in quanto:

per **Alfa srl**

l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica riferiti al periodo precedente la delibera di fusione (2018), pari a **185.555 euro**, è superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2017-2016), pari a **182.295 euro**;

l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica nel periodo d'imposta 2019 (annualizzato), pari a **206.000 euro**, è superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2018-2017), pari

182.068 euro;

l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi relativo al 2018, pari a **132.606** euro, risulta superiore al 40% di quello derivante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2017-2016) pari a **111.232** euro;

l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi relativo al periodo annualizzato 2019, pari a **146.690** euro, risulta superiore al 40% di quello derivante dalla media del biennio 2018- 2017, pari a **63.139** euro;

per **Beta srl**

l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica riferiti al periodo precedente la delibera di fusione (2018), pari a **650.302** euro, è superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2017-2016), pari a **742.208**;

l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica nel periodo d'imposta 2019 (annualizzato), pari a **587.835** euro, è superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2018-2017), pari **676.557** euro;

l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi relativo al 2018, pari a **111.890** euro, risulta superiore al 40% di quello derivante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori pari a **129.652**;

l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi relativo al periodo annualizzato 2019, pari a **99.727** euro, risulta superiore al 40% di quello derivante dalla media degli del biennio 2018- 2017 pari a **115.882** euro;

per **Gamma srl**

l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica riferiti al periodo precedente la delibera di fusione (2018), pari a **981.074** euro, è superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2017-2016),

pari a **991.720** euro;

l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica nel periodo d'imposta 2019 (annualizzato), pari a **961.438** euro, è superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (2018-2017), pari **963.908** euro.

l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi relativo al 2018, pari a **158.040** euro, risulta superiore al 40% di quello derivante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori pari a **156.690**;

l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi relativo al periodo annualizzato 2019, pari a **153.622** euro, risulta superiore al 40% di quello derivante dalla media degli del biennio 2018- 2017 pari a **147.765** euro.

Dalla situazione patrimoniale delle società Alfa srl, Beta srl e Gamma srl, così come rappresentato dall'istante alle pagine 8 e 9 dell'istanza, risulta un ammontare del patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2018, inferiore rispetto all'ammontare delle perdite fiscali pregresse di cui si chiede il riporto.

In particolare, l'istante dichiara che l'ammontare del patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio (31 dicembre 2018), senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, per le società istanti è pari a - 24.222 euro per Alfa srl, -70.548 euro per Beta srl; 24.371 euro per Gamma srl.

Ciò posto, con specifico riferimento alle tre società per le quali si chiede la disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, si osserva quanto segue.

Alfa srl:

- risulta una perdurante vitalità sia dalla serie storica dei ricavi delle vendite e prestazioni (euro 0 al 31 dicembre 2015, euro 186.010 al 31 dicembre 2016 e euro 178.580 al 31 dicembre 2017, euro 185.555 al 31 dicembre 2018), considerato, altresì, che i ricavi registrati nel periodo "interinale" (1° gennaio 2019 - 31 agosto 2019) sono pari a euro 137.333,34 sia dalla presenza di un numero di addetti pari a quattro unità

alla data della sottoscrizione dell'atto di fusione del 28 novembre 2019;

- il valore economico della società è superiore al vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali sociali riportabili, ferma restando la veridicità del prezzo di acquisto delle quote, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Beta srl:

- risulta una perdurante vitalità sia dalla serie storica dei ricavi delle vendite e prestazioni (euro 715.156 al 31 dicembre 2015, euro 781.604 al 31 dicembre 2016 e euro 702.812 al 31 dicembre 2017, euro 650.302 al 31 dicembre 2018), considerato, altresì, che i ricavi registrati nel periodo "interinale" (1° gennaio 2019 - 31 agosto 2019) sono pari a euro 391.889,84 sia dalla presenza di un numero di addetti pari a otto unità alla data di sottoscrizione dell'atto di fusione;

- dal fatto che il valore economico della società è superiore al vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali sociali riportabili, ferma restando la veridicità del prezzo di acquisto delle quote, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Gamma srl:

- risulta una perdurante vitalità sia dalla serie storica dei ricavi delle vendite e prestazioni (euro 956.931 al 31 dicembre 2015, euro 1.036.698 al 31 dicembre 2016 e euro 946.742 al 31 dicembre 2017, euro 981.074 al 31 dicembre 2018), considerato, altresì, che i ricavi registrati nel periodo "interinale" (1° gennaio 2019 - 31 agosto 2019) sono pari a euro 640.958,70 sia dalla presenza di un numero di addetti pari a sette unità alla data di sottoscrizione dell'atto di fusione.

- dal fatto che il valore economico della società è superiore al vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali sociali riportabili, ferma restando la veridicità del prezzo di acquisto delle quote, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Pertanto, alla luce delle informazioni fornite dal contribuente e della documentazione esaminata, la scrivente ritiene possibile, nel caso in questione, disapplicare le disposizioni contenute nell'articolo 172, comma 7, del TUIR, con riferimento alle perdite fiscali delle società Alfa srl, Beta srl e Gamma srl non essendo le citate società qualificabili come "bare fiscali".

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)